

Allegato 1

**PR FESR 2021-2027 - Tipologia d'intervento b1.1.1 –
Incentivi per l'efficientamento energetico nelle imprese
del settore del manifatturiero – bando 2025**

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 24)

Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE	5
Art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto.....	5
Art. 2 – Definizioni.....	7
Art. 3 - Dotazione finanziaria	9
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	9
Art. 5 - Settori e attività esclusi	10
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	11
Art. 6 - Progetti ammissibili	11
Art. 7 - Spese ammissibili	12
Art. 8 - Spese non ammissibili	13
Art. 9 – Limite di spesa e di contributo.....	13
Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto	13
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione e spese antecedenti alla domanda	14
Art. 12 - Divieto di cumulo	15
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	15
Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione	15
Art. 14 - Presentazione della domanda	16
Capo V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	16
Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti	16
Art. 16 - Concessione del contributo	17
Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	19
Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo	19
Art. 18 - Operazioni societarie e subentro.....	19
Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	20
Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	20
Art. 20 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione	20
Art. 21 - Presentazione della rendicontazione.....	21
Art. 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	21
Art. 23 – Sospensione dell'erogazione del contributo.....	22

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	23
Art. 24 - Obblighi del beneficiario	23
Art. 25 – Vincolo di stabilità delle operazioni.....	24
Art. 26 – Indicatori di monitoraggio	24
Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE	25
Art. 27 – Controlli e ispezioni	25
Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione.....	25
Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	26
Art. 29 –Trattamento dei dati personali	26
Art. 30 - Disposizioni finali.....	27
Art. 31 – Rinvio e riferimenti normativi.....	27
Allegato A CAMPO APPLICAZIONE REG. (UE) N. 2831/2023	28
Allegato B SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE	30
Allegato C MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	32
Allegato D CRITERI DI VALUTAZIONE	33
Allegato E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE	35
Allegato F TABELLE DI CONVERSIONE	37

BANDO

Incentivi per l'efficiamento energetico nelle imprese del settore del manifatturiero –
bando 2025

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 24)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

E-MAIL: INDUSTRIA@REGIONE.FVG.IT

POSTA CERTIFICATA: ECONOMIA@CERTREGIONE.FVG.IT

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero promuovendo la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi attraverso la riduzione dei consumi energetici ed il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi.
2. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR FESR 2021-2027:

A.1: Obiettivo strategico (da Regolamento UE n. 1060/2021 e Accordo di Partenariato)	2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)
A.2: Priorità PR FESR 2021/2027	2 Transizione energetica, sostenibilità, biodiversità e resilienza
A.3: Obiettivo specifico (da Reg. UE 1058/2021)	RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)
A.4: Azione PR FESR 2021/2027	b1.1 Sostegno all'efficientamento energetico nelle imprese
A.4: Tipologia di intervento	b1.1.1 Efficientamento energetico nelle imprese
A.5: Settori di intervento PR (All. 1 Regolamento UE n. 1060/2021)	038. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 040 Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
A.6: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia 13: ammodernamento con efficientamento energetico
A.7: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 1058/2021, art. 5)	1 Gli investimenti in infrastrutture 2 Gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
A.8: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 1060/2021, allegato 1, tabella 2)	01. Sovvenzione
A.9: Inquadramento Regime di aiuto	Regime di esenzione di cui all'articolo 38 § 8 e 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e De Minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023

A.10: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.11: Parità di genere	03 – Neutralità di genere
A.12: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	24

3. Il bando è emanato in attuazione del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

4. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

5. Il bando è inoltre emanato in attuazione della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia) del Piano energetico regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres e della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023 n. 299.

6. I contributi sono concessi in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 (GBER), articoli 36, 38 e 41, come dettagliato all'articolo 7, fatti salvi i contributi per l'acquisizione di servizi complementari e della diagnosi energetica di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b) e c) che sono concessi esclusivamente in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023. In alternativa, il soggetto istante opta in sede di presentazione della domanda per la concessione di tutto il contributo spettante in regime "de minimis".

7. Per i contributi in regime "de minimis", l'importo concedibile sommato ai contributi già ottenuti in "de minimis" dal soggetto richiedente e dalle imprese che rientrano nel perimetro dell'impresa unica, così come definita all'allegato A2, non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la concessione dell'incentivo è subordinata alla consultazione del Registro nazionale aiuti e al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del richiedente per i requisiti di accesso al contributo non rinvenibili nel Registro nazionale aiuti.

8. I contributi relativi ai servizi complementari di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b) sono determinati con modalità forfettaria in misura pari al 6% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'articolo 54, primo paragrafo lettera a) del Regolamento (Ue) 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

9. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014 e modificati con deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2023 n. 1759, sono i seguenti:

		Valore obiettivo 31/12/2025	INDICATORI DI OUTPUT
Codifica indicatore	Indicatore e unità di misura		Valore obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – numero imprese		50
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni – numero imprese		50
RCO 104	n. di unità cogenerazione ad alto rendimento		5
		VALORE BASE	INDICATORI DI RISULTATO
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari):	-	12.000.000

RCR 26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) MWh annui:	93.750	89.120
RCR 29	Emissioni stimate di gas a effetto serra CO ₂ equivalente anno:	33.384,50	23.722,50

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) *esperto in Gestione dell'energia (EGE)*: persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;
- b) *società che forniscono servizi energetici (ESCo)*: società certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014;
- c) *auditor energetico*: figura coincidente con quella dell'EGE in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;
- d) *diagnosi energetica o audit energetico*: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati redatta in conformità al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
- e) *interventi di efficientamento energetico*: interventi per la riduzione dei consumi energetici, espressi in MWh/annui effettuati dall'impresa nella sede o unità locale oggetto dell'intervento incentivato con il presente bando; tali interventi si distinguono in:
 - 1) *diretti*: interventi oggetto di agevolazione, coerenti con quanto riportato nella diagnosi energetica ed attestati da un tecnico abilitato come definito alla lettera h);
 - 2) *indiretti*: effettuati dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione della domanda di contributo e non oggetto di agevolazione di cui al punto 1; rilevano gli interventi di efficientamento attestati da un tecnico abilitato, come definito alla lettera h), di modifica del processo produttivo, di miglioramento della dispersione termica dell'involucro (cappotto, sostituzione serramenti), autoproduzione energetica da fonti di energia rinnovabile (FER), efficientamento degli impianti di illuminazione e dei sistemi di climatizzazione, riduzione delle emissioni derivanti dal parco veicoli, sostituzione del fornitore di energia elettrica con altro che sfrutta maggiormente le FER per l'ottenimento e fornitura dell'energia elettrica;
- f) *riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra*: per la determinazione di tale valore, espresso in TCO₂eq/annue si somma il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dagli interventi di efficientamento energetico diretti, al valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dagli interventi di efficientamento energetico indiretti, come definiti alla lettera e) applicando i fattori di conversione indicati nell'Allegato F;
- g) *soggetti indipendenti*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) *tecnico abilitato*: professionista esterno e indipendente dall'impresa, competente per materia iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale;
- i) *sistema di misurazione intelligente*: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
- j) *settore manifatturiero*: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione delle imprese e settori dettagliati all'allegato B) tra cui industria del tabacco e fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- k) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2014/651, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

l) *impresa in difficoltà*: ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014, impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Il capitale sociale comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

m) *Investimenti in aree interne*: l'investimento è effettuato in una delle seguenti aree interne regionali:

- 1) Alta Carnia: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Zuglio, Sappada, Raveo, Enemonzo, Villa Santina, Verzegnis;
- 2) Dolomiti friulane: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont, Vivaro, Andreis, Castelnuovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Clauzet, Vito d'Asio, Montebelluna;
- 3) Val Canale - Canal del Ferro: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;
- 4) Valli del Torre - Valli del Natisone: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;

n) *Aree regionali 107.3.c del TFUE ammesse dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale*: aree che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e rispettano i criteri definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Le "zone c" individuate nel territorio del Friuli Venezia Giulia corrispondono al territorio dei seguenti Comuni:

Provincia di Gorizia: Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio, Staranzano;

Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone;

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa.

o) *principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH)*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio introdotto dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) 1060/2021) al recital 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (Regolamento (UE) n. 2020/852). Lo stesso riferimento è presente all'art.9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali".

Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (art.9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (art.18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;

- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- p) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- q) *Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività b1.1.1 prevista dal PR FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- r) *White List*: elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)
- s) fabbisogno energetico annuo: il fabbisogno energetico delle utenze elettriche, termiche e per il parco veicoli, che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell'intervento. Il fabbisogno è riferito all'anno solare considerato dalla diagnosi energetica ed è espresso in megawattora (MWh/anno), calcolato applicando i fattori di conversione espressi in chilowattora (kWh) indicati nell'Allegato F;
- t) cattura e stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and Storage, CCS): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO₂ prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettandole in apposite formazioni geologiche;
- u) cattura e utilizzo del carbonio (Carbon Capture and Use, CCU): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO₂ prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un sito di consumo o di utilizzo del CO₂ per l'utilizzo completo di tale CO₂.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 7.000.000,00, come quantificata nel Piano Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 12 settembre 2025.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1247/2025 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi di cui al presente bando le micro, piccole, medie imprese anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, che svolgono nella sede legale o unità locale in cui viene realizzato l'intervento, attività primaria riferita al settore manifatturiero, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) avere sede legale o unità locale in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

3. Le imprese beneficiarie devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati al momento della presentazione della domanda con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) essere PMI come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);
- b) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l) nel caso di aiuti erogati in regime di esenzione;
- c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, come definita nell'Allegato C;
- e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- g) non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza da benefici concessi, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- h) non rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità (European Union Emissions Trading System – EU ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- i) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- j) nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.

4. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'eventuale richiesta di liquidazione in via anticipata oppure, in assenza di tale richiesta, entro il termine di rendicontazione, pena la revoca del contributo.

5. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla SRA l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.

Art. 5 - Settori e attività esclusi

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti nel settore manifatturiero, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), come risultanti dal codice ATECO registrato nella visura camerale.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021/ relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i progetti attinenti alle attività elencate nell'Allegato B1).
3. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V al Regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 1017/2015), come elencate nell'Allegato B2).
4. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831 sono esclusi dagli aiuti "de minimis", i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A1.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili gli interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi e di climatizzazione finalizzati all'efficientamento energetico, attraverso i seguenti progetti finanziabili:
 - a) progetto di riduzione dei consumi energetici nel processo produttivo esistente;
 - b) progetto di recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti, con utilizzo ed eventuale stoccaggio.
2. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti, come risultanti dalla relazione tecnica di progetto pena la non ammissibilità dello stesso:
 - a) sono realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) riguardano un'unica sede o unità locale; la sede o l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento può comprendere anche più unità immobiliari;
 - c) sono corredati da una diagnosi energetica, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), di data non anteriore al 1° gennaio 2025 e sono coerenti con la stessa e riguardano l'intera sede o unità locale indicata nel punto b);
 - d) determinano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (T CO₂ equivalente/anno), derivante da interventi di efficientamento energetico diretti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) non inferiore al 5% rispetto alla situazione presente nell'anno solare considerato dalla diagnosi energetica;
 - e) determinano una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f) non inferiore al 30% rispetto alle emissioni ex ante, riferite all'anno solare precedente al primo intervento di efficientamento indiretto;
 - f) ottengono un punteggio di almeno 14 punti su 38 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione e di premialità indicati nell'Allegato D.
3. I progetti devono essere realizzati sulle unità immobiliari indicate nel progetto, che al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà o nella disponibilità del richiedente, regolarmente accatastate e possedere la conformità urbanistica ed edilizia come da attestazione resa da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto scritto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente, nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda. Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'articolo 25 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Qualora in fase di rendicontazione a saldo la durata residua del contratto risulti inferiore al predetto periodo, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo. In tal caso il beneficiario in fase di rendicontazione a saldo e prima dell'erogazione dello stesso, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atta a dimostrare il rispetto del suddetto requisito.
5. Al fine del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, ed in particolare degli obiettivi ambientali "Mitigazione dei cambiamenti climatici", "Transizione verso un'economia circolare", "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento", i beneficiari hanno l'obbligo di acquistare dispositivi, macchinari e apparecchi elettrici ed elettronici in grado di rispettare uno o più dei seguenti requisiti:
 - a) marchiatura CE, in quanto attestante la conformità alle seguenti normative:
 - 1) RoHS (Direttiva 2011/65/EU come recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27);
 - 2) compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE come recepita con decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 80);
 - 3) ecodesign (Regolamento (UE) 2024/1781),
 - 4) ai requisiti minimi di efficienza energetica per prodotti non soggetti a etichettatura energetica;
 - b) possesso dell'iscrizione alla piattaforma RAEE del produttore e/o fornitore e/o distributore e presenza del marchio RAEE sul prodotto, con la sola esclusione dei dispositivi rientranti in una delle categorie di esclusione di cui articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (es. utensili industriali fissi di grandi dimensioni, installazioni fisse di grandi dimensioni, macchine mobili non stradali);
 - c) nel caso di dispositivi soggetti a etichettatura energetica ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1369 (es. apparecchi per il riscaldamento, frigoriferi e congelatori, lavatrici e asciugabiancheria, condizionatori d'aria e ventilatori, elettrodomestici): adesione alla classe energetica conforme agli standard più aggiornati;

d) nel caso di apparecchi informatici nuovi: possesso del Marchio Energy Star, di etichetta ambientale tipo I secondo la UNI EN ISO 14024 (Ecolabel, TCO certified, Blue Angel, Nordic Swan, TUV Green Product Mark, o equivalente), oppure di dichiarazione del produttore sul consumo tipico di energia in linea con quanto descritto dall'allegato III dei criteri GPP UE.

6. Per i progetti relativi alla cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36, del Regolamento (UE) 651/2014.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 10.

2. Per il progetto di riduzione dei consumi energetici nel processo produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) sono ammissibili le seguenti spese di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi, comprensive di eventuali costi accessori quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, e strettamente attinenti alla realizzazione dell'iniziativa, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 articolo 38 e, per gli impianti di cui alla lettera b), articolo 41:

a) acquisto di impianti e macchinari, motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore ed altri componenti a bassa emissione ed alta efficienza, con esclusione di impianti, macchinari ed altri componenti alimentati in via diretta da combustibili fossili;

b) acquisto di impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti di energia rinnovabile o da gas naturale;

c) opere edili di impiantistica compresi gli interventi di automazione, movimentazione elettrica, regolazione degli impianti di produzione, di rifasamento dell'impianto elettrico, di ottimizzazione del ciclo vapore;

d) acquisto di impianti di climatizzazione, basati su tecnologie a bassa emissione ed alta efficienza, tra cui gruppi frigoriferi o pompe di calore ed altri componenti a bassa emissione ed alta efficienza, inverter, e componentistica.

3. Nel caso dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta alla loro acquisizione, nel limite massimo della durata del progetto, a condizione che il contratto di locazione finanziaria, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'impegno del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza della locazione. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie. Trovano applicazione le condizioni previste all'articolo 20 del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione) e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 1060/2021 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

4. Per il progetto di recupero di energia e/o di cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, e strettamente attinenti alla realizzazione dell'iniziativa, finanziabili rispettivamente ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 articoli 38 e 36: acquisto di motori, pompe e altre componenti necessarie per il recupero di calore e/o cattura di gas serra derivanti da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature.

5. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese strettamente connesse e realizzate congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 2 e 4, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 articolo 38 e, per i servizi complementari e la diagnosi energetica di cui rispettivamente alle lettere b) e c), finanziabili esclusivamente in de minimis:

a) acquisto di sistemi complementari di monitoraggio e controllo intelligenti, inclusa la domotica, di programmi informatici, licenze, concernenti nuove tecnologie di prodotti o processi produttivi;

b) acquisizione di servizi complementari, quali servizi per la progettazione, oneri per la sicurezza, relazioni tecniche, direzione lavori, collaudo, nonché certificazione di conformità degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere al tasso forfettario del 6% sui costi diretti;

c) acquisizione della diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'articolo 8 del D.Lgs.102/2014).

6. Sono inoltre ammissibili le spese di fornitura e installazione dei sistemi di accumulo, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione dei sistemi medesimi, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 articolo 41, alle seguenti condizioni:

- a) nei limiti di 1.000€/kWh e di potenza nominale non superiore al doppio di quella dell'impianto fotovoltaico collegato;
- b) che l'intervento sia collegato ad almeno uno dei progetti di cui ai commi 2 e 4 oppure ad impianti fotovoltaici per l'autoconsumo.
- 7. Non sono ammissibili giustificativi di spesa il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti al progetto sia inferiore a 300,00 euro.
- 8. I beni e servizi devono essere acquisiti da soggetti esterni ed indipendenti rispetto all'impresa richiedente, a pena di inammissibilità delle relative spese.
- 9. Le ulteriori condizioni per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese sono riportati nell'Allegato E e devono essere rispettate pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 8 - Spese non ammissibili

- 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) acquisto di beni usati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
 - b) acquisizioni di lavori, beni e servizi non strettamente necessari agli investimenti ammissibili;
 - c) ampliamenti di linee di processo produttivo o comunque denominate che comportano un aumento dei consumi energetici;
 - d) acquisto di terreni e fabbricati;
 - e) interventi da effettuare su immobili in costruzione o in ampliamento;
 - f) interventi che interessano unità immobiliari adibite anche ad uso abitativo;
 - g) acquisto di arredi;
 - h) operazioni di lease-back o noleggio;
 - i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - j) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - k) lavori in economia;
 - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza, canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
 - m) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - o) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 9 – Limite di spesa e di contributo

- 1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è di 25.000,00 euro per le micro e piccole imprese e 50.000,00 euro per le medie imprese.
- 2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 300.000,00 euro.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

- 1. Il progetto deve essere avviato in data non anteriore al 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'impresa abbia optato per il regime "de minimis", fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo; il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda nel caso in cui l'impresa abbia optato per il regime in esenzione.
- 2. Per data di avvio del progetto si intende:
 - a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di fornitura di servizi e installazione di impianti, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della

prima fattura.

I contratti relativi ai servizi di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b) e lettera c), stipulati prima della presentazione della domanda di contributo non sono considerati ai fini della determinazione della data di avvio del progetto qualora propedeutici alla sua attuazione, ai sensi del paragrafo 23, dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 18 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, fermo restando quanto previsto al comma 5. Il termine è prorogabile per un massimo di 6 mesi secondo le modalità di cui al comma 6.

4. Il progetto si intende concluso al verificarsi dell'ultimo pagamento di un giustificativo riferito al progetto e rendicontato.

5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 3.

6. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, entro il limite massimo di 6 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata entro 30 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della rendicontazione di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

7. Le proroghe del termine di conclusione del progetto e rendicontazione sono autorizzate dalla SRA entro 30 giorni dalla richiesta.

8. Nel caso in cui l'istanza di proroga sia rigettata in quanto non motivata oppure presentata oltre la scadenza del termine di cui al comma 6, sono comunque fatte salve le spese rendicontate e sostenute entro la scadenza di rendicontazione di cui al comma 3, previa valutazione sull'effettiva realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione e spese antecedenti alla domanda

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

	Aiuti in esenzione GBER)		Aree regionali 107.3.c (solo GBER)		"De minimis"		Premialità per riduzione di CO ₂ (solo per "De minimis")	
	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole e medie imprese	
a) per le spese di cui all'art. 7 commi 2 (eccetto lett. b), 3, 4 (solo recupero calore), e 5 lett. a) Art. 38 GBER	25%	20%	27,5%	22,5%	40%	35%	45% PI e 40% MI per riduzione emissioni CO ₂ derivante da interventi diretti >7,5% fino al 10% o, in alternativa, per riduzione complessiva delle emissioni CO ₂ >35% fino a 40%	50% PI e 45% MI per riduzione emissioni CO ₂ derivante da interventi diretti >10% o, in alternativa, per riduzione complessiva delle emissioni CO ₂ >40%
b) per le spese di cui all'art. 7, comma 4, (solo cattura gas) Art. 36 GBER	30%	25%	30% ¹	27,5%				
c) per le spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. b) e comma 3 (Co/trigenerazione) 41 GBER	65%	55%	///	///				
d) per le spese di cui all'art. 7 comma 6) (Accumulo) 41 GBER	50%	40%	///	///				

¹ L'investimento agevolabile riguarda necessariamente il CCU; pertanto l'intensità di aiuto non può superare il 30% dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 36, paragrafo 6 del GBER; per le nozioni vedi l'articolo 2 sulle definizioni.

	Aiuti in esenzione GBER)		Aree regionali 107.3.c (solo GBER)		"De minimis"		Premialità per riduzione di Co ₂ (solo per "De minimis")	
	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Piccole e medie imprese	
e) per le spese di cui all'art. 7 comma 5 lett. c) Solo de minimis	///				100%		///	///
f) per le spese di cui all'art. 7 comma 5 lett. b) Solo de minimis	///				100% sul 6% delle spese di cui alle lettere a) b) c) e d)		///	///

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese ed i medesimi beni e servizi.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, ad eccezione degli interventi previsti e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 241/2021.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando; la domanda medesima deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più interventi elencati al comma 1 dell'articolo 6, da realizzare in un'unica sede o unità locale.
2. Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:
 - a) diagnosi energetica di data non anteriore al 1° gennaio 2025 redatta da un EGE, da una società ESCo o da un auditor energetico così come definiti all'articolo 2, lettere a), b) e c); nel caso in cui non sussista l'obbligo di redazione periodica ai sensi del decreto legislativo 102/2014, la diagnosi energetica può essere redatta da un tecnico abilitato, come definito all'articolo 2, lettera h);
 - b) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dettagliata del progetto in coerenza con le risultanze della diagnosi energetica, corredata da:
 - 1) le porzioni di edificio sulle quali sarà effettuato l'intervento
 - 2) il fabbisogno energetico come definito all'articolo 2, comma 1, lettera s), suddiviso per vettore energetico e riferito alla sede o unità locale in cui viene effettuato l'intervento;
 - 3) i risultati attesi in termini di riduzione dei consumi energetici, rispetto al fabbisogno energetico di cui al punto 2), derivanti dagli interventi di efficientamento energetico diretto come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1);
 - 4) i risultati attesi di riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra come definita all'articolo 2, comma 1 lettera f), rispetto alle emissioni ex ante riferite all'anno solare precedente al primo intervento di efficientamento indiretto;
 - 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico di cui all'articolo 6, commi 5 e 6;

- c) il quadro di spesa dettagliato;
 - d) strumento di verifica della dimensione di impresa e della capacità economico-finanziaria;
 - e) autorizzazione firmata dal proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente e contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
 - f) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5;
3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, lettere da b) a d) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Contestualmente alla presentazione della domanda, i proponenti, ai fini della pianificazione contabile delle liquidazioni, manifestano l'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo di cui all'articolo 19, a pena di inammissibilità della richiesta di anticipazione.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata alla SRA solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o procuratore interno all'impresa, i cui poteri siano riportati in visura camerale, eventualmente previa compilazione da parte di un soggetto terzo che accede alla compilazione con proprie credenziali e secondo le modalità di cui al comma 1.
3. La domanda è presentata **dalle ore 10.00 del giorno 15 dicembre 2025 alle ore 16.00 del giorno 15 giugno 2026**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.
4. Per i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema che vanno firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 910/2014.
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 14 punti, indicato all'articolo 6, comma 2 lettera f) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove la disponibilità finanziaria sia insufficiente rispetto alle

domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Le domande presentate che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 14 punti sono oggetto di verifica amministrativa volta ad accertare la completezza della domanda e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando e, in particolare, che:

- a) non vi siano ulteriori domande presentate dall'impresa ai sensi del presente bando;
- b) siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- c) sussistano i requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 4 e 5;
- d) sussistano i requisiti afferenti al progetto, indicati all'articolo 6;
- e) le voci di spesa preventivate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7, compreso il rispetto dei limiti ivi previsti;
- f) sia rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 ed i tetti di contributo di cui all'articolo 9, comma 2;
- g) il progetto sia stato avviato nel rispetto dei termini previsti all'articolo 10, comma 1;
- h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- i) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Le domande presentate sono inoltre oggetto di una valutazione tecnica effettuata da un tecnico esperto, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici previsti nel presente bando.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. Non è sanabile e determina l'inammissibilità della domanda la mancata allegazione della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2 lettere da a) a d).

6. La SRA comunica alle imprese l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziare, con efficacia interruttiva sui termini del procedimento, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale; nel caso di sopravvenute economie il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di comunicazione della riapertura dei termini per l'istruttoria.

7. Per le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2027 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria il procedimento è definitivamente concluso nel senso della non ammissione.

Art. 16 - Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi nel limite previsto dal comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata inoltre alla verifica:

- a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) in assenza di iscrizione nella "White List", che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro;

3. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

- a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo ammissibile sul presente bando;
- b) la domanda non è sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- c) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi indicati all'articolo 4 e 5;
- d) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità progettuali indicati all'articolo 6, compreso il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- e) è verificata l'inammissibilità delle spese secondo le condizioni previste dall'articolo 7, nei casi in cui la stessa determini l'inammissibilità del progetto;
- f) non è rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9, comma 1;

- g) non sono rispettati i termini di cui all'articolo 10, comma 1;
 - h) alla domanda non è allegata la documentazione di cui all'articolo 13, comma 2 lettere da a) a d), oppure la relazione del progetto è priva degli elementi di completezza, chiarezza e dettaglio, che non consentono la valutazione tecnica del progetto di cui all'articolo 15, comma 3, nonostante le eventuali integrazioni pervenute;
 - i) per rinuncia da parte dell'impresa;
 - j) nel caso di carenza di risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, alla data del 31 dicembre 2027.
4. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, concernente le domande non ammesse ai sensi del comma 3, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di carenza di risorse finanziarie.
5. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
- a) regolamento (UE) 1060/2011, articolo 49, paragrafo 3, che prevede in particolare la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati;
 - b) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
6. Ai fini degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione del Programma FESR 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2011 e dalle Linee guida per le azioni di comunicazione dei beneficiari disponibili sul portale Europa FVG (<https://europa.regione.fvg.it/>), i beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
- a) pubblicando sul sito web e sui social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, il titolo dell'intervento e una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso e distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "CARD SOCIAL NETWORK" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "[Visibilità, trasparenza e comunicazione](#)" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
 - b) esponendo almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante il titolo dell'intervento, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso e distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "POSTER" o "DISPLAY" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari") [Visibilità, Trasparenza e Comunicazione - Europa FVG](#). Il supporto (poster o display) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.
7. I beneficiari sono tenuti ad apporre, da subito, in maniera visibile su eventuali documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), reperibili sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "[Visibilità, trasparenza e comunicazione](#)" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
8. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web e sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione, previa eventuale acquisizione della valutazione tecnica effettuata dal soggetto competente di cui all'articolo 15, comma 3. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. La SRA si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata, previa eventuale acquisizione della valutazione tecnica, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
6. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 18 - Operazioni societarie e subentro

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - 1) prima dell'atto di approvazione della rendicontazione, dei requisiti previsti all'articolo 24, comma 1, lettera c);
 - 2) successivamente all'atto di approvazione della rendicontazione ed entro i termini relativi al vincolo di stabilità delle operazioni:
 1. dei requisiti previsti all'articolo 25, comma 2 lettere da a) a c);
 2. di avere la disponibilità dei beni materiali ed immateriali oggetto di contributo;
 3. di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 24 e 25.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta e trasmessa secondo il facsimile e le modalità indicate nelle linee guida pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. La domanda è sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore interno dell'impresa subentrante.
3. La domanda di subentro è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in

ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora il subentro intervenga dopo la liquidazione dell'anticipo del contributo, alle istanze di subentro pervenute prima dell'atto di approvazione della rendicontazione deve essere allegata un'appendice alla fideiussione di cui all'articolo 19, comma 3 recante il soggetto subentrante come contraente, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore.

7. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di subentro, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

9. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso unicamente alle imprese che hanno manifestato l'intenzione di richiedere l'anticipo in sede di presentazione della domanda, pena il non accoglimento dell'istanza come previsto dall'articolo 13, comma 4.

2. La richiesta di anticipazione è predisposta e trasmessa secondo il facsimile e le modalità indicate nelle linee guida pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando successivamente all'avvio del progetto, entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. La richiesta è sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore interno dell'impresa subentrante

3. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata inoltre alla verifica:

a) che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;

b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98.

c) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 23.

Art. 20 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

- a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese;
 - b) relazione riepilogativa finale del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata dall'attestazione di regolare installazione dell'impianto e contenente la descrizione dettagliata dell'investimento effettuato, con evidenziazione degli elementi tecnici e dei risultati prestazionali raggiunti in termini di:
 - 1) riduzione dei consumi energetici espressa in MWh/annui, derivante dagli interventi realizzati di efficientamento energetico diretto e confronto con i dati programmati indicati nella relazione di cui all'articolo 13, comma 2;
 - 2) riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra espressa in TCO₂eq/annue rispetto alle emissioni ex ante, con distinzione tra la riduzione derivante dagli interventi realizzati di efficientamento energetico diretto e indiretto e confronto con i dati programmati indicati nella relazione di cui all'articolo 13, comma 2;
 - 3) rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico di cui all'art 6, commi 5 e 6;
 - c) dichiarazione di conformità resa dall'impresa installatrice contenente le informazioni e gli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) ove richiesta dalla normativa vigente;
 - d) documentazione comprovante il collaudo, laddove richiesto dalla normativa e l'entrata in esercizio degli impianti;
 - e) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato E (contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.).
2. Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo e delle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 lettere da b) a g) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 21 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA per via telematica tramite il sistema online dedicato a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o procuratore interno all'impresa, i cui poteri siano riportati in visura camerale, eventualmente previa compilazione da parte di un soggetto terzo che accede alla compilazione con proprie credenziali e secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il progetto deve essere concluso e la relativa rendicontazione presentata entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, termine prorogabile per un massimo di 6 mesi su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, il contributo è revocato.
5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 3 è ridotto a 6 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma medesimo.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 27, comma 2, anche successivamente all'approvazione

della rendicontazione.

2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:

- a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 20;
- b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere c) ed e);
- c) sia mantenuta attività primaria riferita al settore manifatturiero nella sede legale o unità locale in cui viene realizzato l'intervento;
- d) siano mantenuti i requisiti e le condizioni progettuali di cui all'articolo 6, comma 2, ad eccezione della lettera c), comma 3, comma 4 secondo periodo e comma 5;
- e) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro, ovvero sia iscritta nella white list o nell'anagrafe antimafia degli esecutori;
- f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7;
- g) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
- h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- i) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 5.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e della valutazione tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.

5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 70 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste normativamente.

6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

7. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 23 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso l'impresa beneficiaria sia sottoposta a procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 24 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
 - b) comunicare tempestivamente l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
 - c) mantenere i seguenti requisiti di ammissibilità per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18 e 23 in relazione al subentro e alla sospensione delle erogazioni:
 - 1) svolgere attività primaria riferita al settore manifatturiero nella sede legale o unità locale in cui viene realizzato l'intervento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
 - 2) essere costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a);
 - 3) avere sede legale o unità operativa in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b,) fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo;
 - 4) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);
 - 5) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e).
 - d) mantenere le condizioni progettuali di cui all'articolo 6 comma 2, ad eccezione della lettera c) e comma 3, fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - e) avviare il progetto entro i termini previsti dall'articolo 10, comma 1;
 - f) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, commi 2 e 3;
 - g) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 16, comma 6 e 7;
 - h) accettare la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati di cui all'articolo 16, comma 8;
 - i) comunicare eventuali variazioni in relazione a modifiche societarie e l'eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto, ai sensi degli articoli 17 e 18;
 - j) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 in relazione alle variazioni di progetto;
 - k) comunicare ai fornitori il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo e verificare che sia riportato nell'oggetto delle fatture e dei giustificativi da presentare in fase di rendicontazione, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo e delle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
 - l) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - m) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 18 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA e quanto previsto dall'articolo 21, comma 5;
 - n) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
 - o) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
 - p) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 25;
 - q) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - r) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema online dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 26;
 - s) stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni alle unità immobiliari ed ai beni ivi contenuti, oggetto

dell'intervento agevolato, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici) convertito con modificazioni dalla legge. 27 maggio 2025, n. 78.

Art. 25 – Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) mantenere un codice ISTAT appartenente al settore del manifatturiero, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;
 - d) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo;
 - e) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 non deve effettuare una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento, pena la revoca dello stesso.
4. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva predisposta e trasmessa secondo il facsimile e le modalità indicate nelle linee guida, pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. La dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore interno dell'impresa. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 5, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 – Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi, gli indicatori di monitoraggio previsti sono i seguenti:

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT

- a) RCO01 – Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese).
L'indicatore misura tutte le imprese che ricevono un sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di Coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) RCO02 – Imprese sostenute mediante sovvenzioni.
L'indicatore misura il numero di imprese che ricevono un sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.
- c) RCO104 – n. di unità cogenerazione ad alto rendimento.
L'indicatore misura il numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento beneficiarie di un sostegno. La cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico ottenuto grazie alla produzione combinata invece che alla produzione separata di calore ed elettricità. Un risparmio energetico superiore al 10% si qualifica come

"cogenerazione ad alto rendimento" (Direttiva 2004/8/CE nei Riferimenti).

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) RCR02 – Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

L'indicatore misura il contributo privato totale di cofinanziamento dei progetti sostenuti, quando la tipologia di sostegno è una sovvenzione o è basato su strumenti finanziari.

b) RCR 26 – Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) MWh annui, calcolato applicando i fattori di conversione di energia primaria indicati nell'Allegato F.

L'indicatore misura il consumo totale annuo di energia primaria per le strutture beneficiarie del sostegno. La baseline si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria nell'anno successivo dell'intervento. Nel caso degli edifici, entrambi i valori devono essere documentati sulla base dei certificati di prestazione energetica, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. Per i processi all'interno delle imprese, il consumo annuo di energia primaria deve essere documentato sulla base di audit energetici o di altre specifiche tecniche pertinenti.

c) RCR 29 – Emissioni di gas a effetto serra (in ton CO₂eq)

Sono le emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati. La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate durante l'anno prima dell'inizio dell'intervento e il valore raggiunto è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto nell'anno successivo al completamento dell'intervento.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 – Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della SRA, delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione Europea ispezioni e controlli, anche in loco, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. I controlli possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma PR FESR 2021-2027.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

a) Non siano stati mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, comma 2, comma 3, lettere c) ed e), ossia svolgere attività primaria riferita al settore del manifatturiero nella sede o unità locale in cui viene realizzato l'intervento, essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale, non trovarsi sottoposta a procedura concorsuale e non essere destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18 e 23 in relazione al subentro e alla sospensione delle erogazioni;

b) non sia intervenuta, nel caso previsto dall'articolo 4, comma 4 l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, prima dell'eventuale richiesta di liquidazione in via anticipata oppure, in assenza di tale richiesta, entro il termine di rendicontazione;

c) non siano mantenuti i requisiti progettuali di cui all'articolo 6, comma 2, ad eccezione della lettera c), comma 3, comma 4 secondo periodo, commi 5 e 6, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;

d) nel caso in cui l'impresa abbia optato per il de minimis il progetto sia stato avviato in data antecedente al 1°

gennaio 2025, oppure sia stato completato prima della presentazione della domanda di contributo ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia optato per il regime in esenzione, il progetto sia stato avviato in data antecedente a quella di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 10, comma 1;

e) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4;

f) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 18 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 18, comma 9;

g) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto, ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

h) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1, sia negativo o in quanto la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

i) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera g);

3. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, la SRA – ove possibile - assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato di un importo fino al 3%, secondo le modalità definite con DGR 4 aprile 2025, n. 473.

4. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 25, comma 7.

5. Qualora non sia rispettato il divieto di delocalizzazione di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, il contributo è revocato.

6. Nel caso in cui la SRA sia impossibilitata ad effettuare l'ispezione o il controllo previsto all'articolo 25, comma 6, il contributo è revocato.

7. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

8. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 29 –Trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 si precisa quanto segue:

a. i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (il titolare del trattamento dei dati) per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi comprese la valutazione tecnica e la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c. la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

- d. i dati possono essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - e. i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione sono diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
 - f. il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
3. Ai sensi articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
 4. Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, i dati possono essere utilizzati per prevenire e contrastare eventuali irregolarità, comprese le frodi.
 5. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea sono utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al presente bando e i relativi allegati.
2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica industria@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata economia@certregione.fvg.it.
3. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
 - b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Art. 31 – Rinvio e riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente bando e alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Allegato A

(Rif. art. 1 c. 7 e art. 5 c. 4)

CAMPO APPLICAZIONE REG. (UE) N. 2831/2023

A1) Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2831/2023

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2831/2023 non sono concessi:

- a) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

- 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2831/2023, se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (UE) 2831/2023, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a
- c) consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

A2) Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2831/2023

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2831/2023, per impresa unica s'intende tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B

(Rif. art. 2, lett. j) e art. 5 c. 2 e 3)

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

B1) ATTIVITÀ ESCLUSE DAGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti "de minimis" o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del Regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

B2) ATTIVITÀ ESCLUSE DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V AL REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2021 CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA INVESTEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Allegato C
(Rif. art. 4 c. 3 lett. d))

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST / F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN / ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore relativo al patrimonio netto.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

Allegato D

(Rif. art. 6, c. 2 lett. f)

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE

Sezione A - Criteri generali di ammissibilità

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione (bando)
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR
Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente

Sezione B - Criteri di valutazione e criteri di premialità

Criteri di valutazione		
Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio
1) COGENERAZIONE O TRIGENERAZIONE	L'investimento prevede l'installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile	5
2) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI GENERARE OUTPUT MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (RCR 26)	La capacità viene espressa in termini di rapporto fra la riduzione attesa dei consumi energetici (kWh/annuo) e il costo complessivo ammissibile dell'investimento (€)	
	Minore di 0,50 kWh/€	4
	Maggiore di 0,50 kWh/€ fino a 0,75 kWh/€	6
	Maggiore di 0,75 kWh/€ fino a 1 kWh/€	8
	Maggiore di 1 kWh/€	10
3) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI GENERARE OUTPUT MEDIANTE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO ₂ IN ATMOSFERA (RCR 29)	La capacità viene espressa in termini riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (T CO ₂ equivalente/anno) rispetto alle emissioni ex ante, derivante da interventi di efficientamento energetico diretti ed indiretti ¹	
	a) Maggiore del 30% e fino a 40%	6
	b) Maggiore del 40% e fino a 50%	8
	c) Maggiore del 50%	10
4) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	L'investimento prevede l'impiego di tecnologie a bassa emissione ed alta efficienza nel settore della climatizzazione (in primis le pompe di calore)	3
5) SISTEMI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELL'ENERGIA INTELLIGENTI	L'investimento prevede l'impiego di sistemi di monitoraggio e/o controllo intelligenti in grado di ridurre i consumi energetici	5

¹ Per la definizione di "interventi di efficientamento energetico", vedi l'articolo 2 del bando.

Criteri di premialità		
6) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	L'impresa è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14001, ISO 50001 o EMAS	3
7) INVESTIMENTO IN AREE INTERNE	L'investimento è effettuato nelle aree interne ²	1
8) RATING DI LEGALITA'	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, e s.m.i.	1

È ammissibile all'istruttoria il progetto di investimento che abbia raggiunto il punteggio minimo di 14 punti

² Per la definizione di "investimento in aree interne", vedi l'articolo 2 del bando.

Allegato E

(Rif. art. 7 c. 9 e art. 20 c.1 lett. h))

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- essere sostenute nell'arco temporale di cui all'articolo 10, comma 1;
- essere pagate entro la data di rendicontazione;
- essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 2, e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale, assegno*. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti al progetto;
- essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

Le spese relative all'acquisizione di servizi complementari di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), quali servizi per la progettazione, oneri per la sicurezza, relazioni tecniche, direzione lavori, collaudo, nonché certificazione di conformità degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere sono determinate con modalità semplificata al tasso forfettario del 6% sui costi diretti imputabili al progetto, ai sensi dell'articolo 54, lettera a) del Regolamento (UE) 651/2014. Per tali costi la SRA non richiede all'impresa beneficiaria documentazione di spesa.

2. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto; le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge n. 13/2023, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge n. 41/2023;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. macchinari e prestazione di servizi).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione il documento di trasporto dei beni acquistati, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia³ e consentire la tracciabilità dei pagamenti⁴, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1, qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione⁵ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

³ La copia dell'estratto conto deve comprendere le pagine relative alle spese sostenute e rendicontate, essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

⁴ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

⁵ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

Allegato F –
(Rif. art. 2 co. 1 lett. f) e s))

TABELLE DI CONVERSIONE

Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia ed emissioni di CO₂

Vettore energetico	Potere calorifico inferiore PCI		Emissioni CO ₂
	Valore	u.m. combustibile	kg/kWh
Gas naturale ⁽¹⁾	9,80	kWh/smc	0,2023
GPL ⁽¹⁾	12,74	kWh/kg	0,2376
Gasolio ⁽¹⁾	11,91	kWh/kg	0,2661
Olio combustibile ⁽¹⁾	11,40	kWh/kg	0,2757
Carbone (da vapore) ⁽¹⁾	6,93	kWh/kg	0,3404
Biomasse solide, liquide e gassose	*	kWh/kg	0
Energia elettrica da rete			0,4332
Energia elettrica da FER			0
Teleriscaldamento			**
Rifiuti solidi urbani ⁽¹⁾	2,78	kWh/kg	0,3301
Teleraffrescamento			**
Benzina ⁽¹⁾	11,98	kWh/kg	0,2631
* Valore dichiarato dal fornitore della biomassa			
** Valori dichiarati dall'erogatore del servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento			
⁽¹⁾ Valori derivanti da "Tabella parametri standard nazionali – Annualità 2021. Portale EU ETS – Italia"			

Per ulteriori valori, relativi al potere calorifico inferiore e al fattore di emissione di combustibili o materiali non inclusi nella tabella sopra riportata, si rimanda alla "Tabella dei parametri standard nazionali" riferita all'anno 2021, pubblicata sul Portale EU ETS – Italia e scaricabile al seguente link: <https://www.ets.minambiente.it/News#248-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2021>

Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

DM 26/06/2015 Allegato 1 "Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici"

Vettore energetico	$f_{p,nren}$	$f_{p,ren}$	$f_{p,tot}$
Gas naturale	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽³⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,20	0,20	0,40
Teleraffrescamento ⁽³⁾	0,50	0	0,50
Energia termica da collettori solari	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini idraulico ⁽⁴⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling ⁽⁴⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore ⁽⁴⁾	0	1,00	1,00
⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152			
⁽³⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza.			
⁽⁴⁾ Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo			

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE